



*Le Direzioni di Municipalità*

**PG/2024/275400 del 25.03.2023**

Ai Presidenti delle Municipalità

e p.c.

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

Al Capo di Gabinetto

**Oggetto: Art. 82, comma 11, del T.U.E.L. Nota PG/2024/147756 del Segretario Generale.  
Proposta di modifica e/o integrazione Regolamenti Interni delle Municipalità**

In riscontro al quesito (PG/2024/132185 del 9.02.2024) formulato dal Direttore della Municipalità 9 circa l'opportunità di sottoporre alla competente Commissione Comunale una modifica regolamentare tesa a disciplinare la durata minima della partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono parte, il Segretario Generale ha reso parere con nota PG/2024/147756.

In particolare, il Segretario Generale ha evidenziato che la materia in esame trova la propria cornice normativa nel disposto dell'art. 82, comma 11, del T.U.E.L. che, nell'affermare il principio per cui la corresponsione dei gettoni di presenza è espressamente subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere al Consiglio e/o alle Commissioni, devolve all'autonomia regolamentare dell'Ente locale la disciplina dei termini e della modalità idonei a definire la nozione di effettività della partecipazione.

Sulla scorta di tale premessa è rilevato il *vulnus* di disciplina che, sul punto, caratterizza tanto il Regolamento delle Municipalità quanto i Regolamenti interni, i Direttori di Municipalità hanno inteso avviare un approfondito ed opportuno confronto in esito al quale ritengono necessario l'esercizio della potestà regolamentare sulla tematica, con l'obiettivo di definire le condizioni affinché la partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi collegiali di cui sono parte possa dirsi *effettiva* ai sensi del citato art. 82, comma 11, evidenziando che tale disposizione è stato oggetto di apposita novella (art. 76, comma 3, legge n. 133 del 2008).

In tal senso militano le seguenti circostanze.

La potestà regolamentare, nel caso di specie, riveste natura doverosa, atteso che il citato art. 82, comma 11, prescrive, in relazione all'effettività della partecipazione che *"il regolamento ne stabilisce termini e modalità"*, risultando, per l'effetto, chiaro il carattere cogente dell'intervento in materia da parte della fonte secondaria.

Tale fonte è chiamata a definire termini e modalità dell'*"effettiva partecipazione"* ovvero dell'elemento, come detto, al cui sussistere la legge riconosce il sorgere del diritto alla percezione dell'emolumento.

Si consideri, pertanto, la conseguenza dell'omessa disciplina di dettaglio, che finirebbe per frustrare irrimediabilmente la *ratio* della novella intervenuta a riformare la norma in esame e che, nel caso di specie, sarebbe ascrivibile all'inerzia dell'organo i cui componenti sono destinatari del beneficio.

In definitiva, l'intervento in sede regolamentare, finalizzato a circoscrivere il perimetro della *"effettiva partecipazione"* unicamente ai fini della corresponsione del gettone di presenza e impregiudicato il libero ed imprescindibile esercizio dell'attività politica e del mandato elettorale, costituisce un parametro necessario ai fini della concreta attuazione della norma del TUEL e del perseguimento dei relativi fini di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

A rigore, infatti, l'omessa disciplina e l'assenza di congrui parametri di riferimento, non individuando i termini della effettiva partecipazione ovvero i presupposti per il riconoscimento del c.d. gettone di presenza, impone che tale emolumento debba essere accordato, in via meramente astratta, anche ove la partecipazione del Consigliere e/o Commissario si limiti ad una presenza in seduta per un tempo particolarmente esiguo.

A tal riguardo, appare significativo un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione allorché afferma il seguente principio: *E' certo indubitabile che l'attività politica possa estrinsecarsi nelle più molteplici forme, di per sé non sindacabili dall'autorità giudiziaria ....Quel che rileva, invece, è che la corresponsione del gettone di presenza è subordinata dalla normativa dinanzi richiamata non già ad una qualsiasi – ed indeterminata – attività politica, convenzionale o meno che sia, bensì a quella specifica attività costituita dalla “effettiva partecipazione” del consigliere a consigli e commissioni”..... E certamente, secondo la Corte, non è possibile far rientrare nel concetto di “effettiva partecipazione”, la presenza limitata al tempo strettamente necessario a firmare il foglio di presenza prima dell'apertura della seduta” (Corte di Cassazione, sent. n. 32768/2021).*

Alla luce di tali premesse, gli scriventi, nell'esercizio dei propri compiti di assistenza tecnico – giuridica agli organi deliberanti competenti, hanno ritenuto di formulare la seguente ipotesi di modifica/integrazione dei Regolamenti interni delle rispettive Municipalità, ad integrazione della disciplina sul funzionamento del Consiglio Municipale e delle Commissioni già vigenti, in attuazione del citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000; ciò all'esito di un'esame della disciplina normativa e degli orientamenti interpretativi in materia, supportato anche da un'analisi comparativa di disposizioni regolamentari già vigenti in amministrazioni comunali di maggiori dimensioni demografiche, al fine di contemperare nel modo più efficace possibile le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con quelle di effettivo e pieno esercizio delle funzioni degli organi istituzionali:

Art .... Bis

*“Ciascun Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Municipale e delle Commissioni formalmente costituite.*

*Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere, è necessaria la sua presenza per almeno due terzi della durata della seduta, attestata dal relativo verbale.*

*La dichiarazione dell'orario di chiusura della seduta da parte del Presidente è preceduta da un appello nominale avente funzione di accertare i consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del gettone di presenza, se dovuto, e dell'eventuale permesso dal lavoro.*

*Ai medesimi fini è onere dei consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione di far constare tali circostanze al Presidente e al Segretario della seduta, che lo annota nel verbale.”*

Tanto si rimette per l'esame ed il prosieguo di competenza, ferma restando l'attività istruttoria e di assistenza giuridica che le scriventi Direzioni si impegnano ad assicurare ai fini della formalizzazione di apposita proposta di deliberazione.

Sottoscritto digitalmente da (\*)

I Direttori

Municipalità 1 Dr. Pasquale Del Gaudio

Municipalità 2 Dr.ssa Emilia Trifiletti

Municipalità 3 Dr.ssa Caterina Iorio

Municipalità 4 Dr.ssa Lucia Di Micco

Municipalità 5 Dr.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

Municipalità 6 Dr.ssa Carmen Oliviero

Municipalità 7 Dr.ssa Roberta Sivo

Municipalità 8 Dr. Giuseppe Imperatore

Municipalità 9 Dr.ssa Antonietta Agliata

Municipalità 10 Dr. Luigi Loffredo